

# A passo lento verso il nulla di fatto

di Cesare Burdese

**P.Q.M.**

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. “*  
(Sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 26 gennaio 2024)

A quasi un anno dalla emissione della sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 26 gennaio 2024 (nel testo Sentenza), intendo richiamare l'attenzione sull'inerzia nel darne corso, che sembra caratterizzare l'azione di governo ed in subordine dell'Amministrazione penitenziaria.

Argomentare sulla inevitabile ricaduta architettonica della Sentenza nelle nostre carceri e sui limiti degli accadimenti istituzionali a riguardo sino ad ora, mi consente di farlo.

La Sentenza, come è noto, ha additivamente dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.*

La rimozione dell'obbligo del controllo a vista del personale di custodia, *funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità, estesa sino al rapporto sessuale, necessaria all'espressione dell'affettività*, ha determinato un fabbisogno di spazi inediti, al chiuso e all'aperto, nelle nostre 198 carceri in funzione.

Con riferimento a numerosi testi sovranazionali, che indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l'esercizio

dell'affettività intramuraria del detenuto, la Corte Costituzionale ha ipotizzato che *le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.*

Tali unità, come già succede nelle carceri dei paesi che da tempo nei loro ordinamenti riconoscono ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, potranno essere realizzate nelle nostre carceri all'interno dei corpi di fabbrica detentivi, ovvero su aree libere nel recinto detentivo stesso.

La prima soluzione consiste in camere da letto doppie in batteria, dotate di servizio igienico ed eventuale spazio esterno di pertinenza, oltre analogamente monocali e bilocali, dotati ciascuno di angolo cottura, servizio igienico e spazio all'aperto.

La seconda soluzione consiste in "casette", isolate o a schiera, dotate di spazio esterno pertinente recintato, organizzate ciascuna come una vera e propria abitazione.

Tutti gli ambienti delle possibili soluzioni presentano arredi e suppellettili di uso comune che danno una connotazione di tipo domestico ai luoghi, peraltro come la Sentenza prospetta.

Nel nostro caso, le scelte costruttive saranno condizionate dalle condizioni *logistico/strutturali* delle carceri di insediamento.

In generale le carceri antiche e quelle novecentesche sino al secondo dopoguerra, sono carenti di aree libere, quelle successive e quelle delle ultime generazioni dispongono per lo più di vaste aree libere, ancora in parte utilizzabili senza pregiudizio.

Risulta pertanto evidente che il primo gruppo di soluzioni tipologiche sia l'unica percorribile nelle carceri più antiche e meno recenti, mentre la seconda sia unicamente realizzabile nelle carceri più recenti, per le quali peraltro non si escludono soluzioni del primo tipo.

Un ulteriore aspetto da considerare, nella predisposizione di spazi adeguati in relazione alle potenzialità presenti negli istituti, è quello della presenza degli spazi

realizzati nel corso degli ultimi decenni per dare corso all'art. 61 del D.p.r. n.230 del 2000.

Quella norma infatti consente al direttore dell'istituto, in funzione della preservazione dei rapporti familiari del detenuto, di autorizzare visite di durata più lunga dell'ordinario, fruibili in appositi locali o all'aperto, pur non deviando dal controllo a vista.

Nel corso degli anni, anche se non in forma sistematica ed in assenza di una vera e propria programmazione, lasciati all'improvvisazione ed alla buona volontà di alcuni (direttori, personale di custodia, volontari, ecc.), in talune carceri sono stati realizzati tali appositi spazi, che sono altro delle tradizionali affollate e caotiche sale colloqui.

Questi spazi consistono per lo più in locali che in alcuni casi si configurano come un soggiorno di casa, a volte dotati di angolo cottura, e in luoghi all'aperto attrezzati per la sosta ed il gioco dei bambini in visita.

Unico caso esistente di fabbricato autonomo, per dare la possibilità alle detenute di incontrare i propri cari, è la casetta realizzata in autocostruzione da alcuni detenuti all'interno del carcere di Rebibbia denominata MAMA, su progetto di una equipe di giovani architetti coordinati dall'Architetto, nonché senatore a vita, Renzo Piano.

Un censimento puntuale di questi spazi e delle aree più idonee all'uopo, diventa condizione preliminare indispensabile per dare corso alla progettazione dei nuovi allestimenti previsti dalla Sentenza.

A riguardo nella Sentenza viene sottolineata l'opportunità di *valorizzare il contributo che a un'ordinata attuazione della Sentenza può dare l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti, almeno nelle more dell'intervento del legislatore.*

Viene infatti rimarcato che *resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli enunciati nella Sentenza, (...) purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla pronuncia della Corte Costituzionale.*

Il disposto congiunto tra il magistrato di sorveglianza e le condizioni della singola struttura carceraria potrà assicurare il rispetto del diritto all'affettività.

Quanto sinora ad ora è stato messo in campo a livello istituzionale, ci fornisce il polso della volontà reale di dare corso alla Sentenza.

Una prima azione intrapresa dal DAP è stata quella – in data 28 Marzo 2024 – di istituire un apposito gruppo di studio (nel testo Gruppo) presieduto dal Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con la partecipazione ai lavori del Capo di Gabinetto o suo delegato, composto da appartenenti al D.A.P., alla Magistratura di Sorveglianza, al Collegio del Garante Nazionale, alla Polizia penitenziaria, docenti universitari delle discipline scientifiche coinvolte, rappresentanti degli Ordini professionali dell'Avvocatura.

Il compito affidato al Gruppo è quello di *definire le connotazioni giuridiche e le modalità con cui dovrà essere garantita l'esecuzione della sentenza, valutata la diversità strutturale degli istituti penitenziari sul territorio nazionale e ritenuta la necessità di elaborare una proposta coerente con il sistema vigente attraverso l'apporto multidisciplinare di esperti nelle materie coinvolte dalla tematica.*

In data 16 aprile 2024 è stata data la notizia della istituzione del Gruppo alle Direzioni degli Istituti Penitenziari.

In quella circostanza venivano esplicitati i compiti specifici del Gruppo: (...) *individuare una adeguata metodologia volta alla realizzazione delle sale colloqui idonee e all'individuazione dei comportamenti propri degli operatori penitenziari che dovranno vigilare sugli accessi e sulla gestione dei colloqui, secondo le modalità prospettate dalla decisione costituzionale, esaminando la questione sotto vari aspetti (logistico/strutturale, sanitario, economico) e coinvolgendo anche soggetti esterni all'Amministrazione Penitenziaria.*

In data 10 Maggio 2024 si chiedeva ai Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria ed alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di riferire *in merito alla presenza di spazi idonei all'interno di ciascun istituto, che possano garantire le condizioni più favorevoli, anche in termini di dignità e riservatezza dei detenuti, in ossequio a quanto sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale(...).*"

Risulta che il gruppo di studio abbia iniziato la sua attività alla fine di Aprile scorso e che ad oggi abbia operato con sporadiche riunioni in remoto ed in presenza.

Non ci è dato di conoscere la scadenza naturale del Gruppo, né tanto meno la lista dei componenti.

Resta il fatto che solo quando saranno formalmente adottate le indicazioni del Gruppo potranno avere inizio i lavori per la realizzazione delle unità abitative nelle carceri dove vi sarà la possibilità di farlo.

Lasciano perplessi la totale chiusura dell'Amministrazione penitenziaria che sulla questione non ammette interlocuzione con proposte "pionieristiche", certamente non prima che il Gruppo abbia terminato i suoi lavori.

Altrettanto sconcerta la metodologia adottata dagli architetti del Gruppo per assolvere al mandato che è stato loro affidato, ai quali non è stato possibile effettuare le dovute indagini preliminari nelle carceri, propedeutiche alla progettazione.

Per il momento il legislatore tace.

Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi di una vicenda che per come è stata avviata lascia perplessi, ansiosi come siamo di conoscere gli esiti del lavoro del Gruppo, privi della certezza che ad essi seguiranno le realizzazioni prospettate e mortificati dal fatto di essere impediti, come architetti consapevoli, di esprimerci.

Torino 23/11/2024